



Studio Gecla srl stp
Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Spett.li

Clienti – loro sedi

Como, 31 maggio 2021

CIRCOLARE 6/21: Decreto Sostegni bis.

Gentile cliente,

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il D.L. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte.

Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

Previsto, per gli operatori economici già beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dal Decreto Sostegni di cui alla nostra circolare n. 3/2021, un nuovo indennizzo di pari importo, senza necessità di presentare ulteriori istanze.

In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell'ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020, previa presentazione di apposita ulteriore istanza.

La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni ed è calcolato applicando alla differenza di fatturato le stesse percentuali fissate dal Decreto Sostegni per chi ne ha usufruito, o più alte negli altri casi. Ad esempio, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni, allo scostamento del fatturato devono essere applicate le seguenti percentuali:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
 - b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
 - c) 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro: e così via;
- mentre per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni, trovano invece applicazione le seguenti percentuali:
- a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
 - b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
 - c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; e così via.

È previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef. Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l'individuazione dell'ammontare del contributo. L'istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 sarà presentata entro il 10.09.2021.

Lo Studio, quale intermediario abilitato alla trasmissione delle domande, è a disposizione dei clienti per la predisposizione e invio delle stesse, dietro semplice richiesta.

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse

È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del D.L. 19/2020. Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto.

Credito d'imposta locazioni 2021

Il credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021: agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l'attività è iniziata dal 2019). Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d'imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator.

Proroga del periodo di sospensione della riscossione

È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.

Proroga moratoria per le Pmi

Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021, sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Ripristinato, in favore degli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (bed and breakfast, case vacanze per affitti brevi), il "bonus sanificazione", nella misura del 30%, per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati e per acquistare dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per beneficiario, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in compensazione senza applicazione dei consueti limiti, non concorre alla formazione del reddito. Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità attuative, anche al fine del rispetto delle risorse complessivamente stanziare (200 milioni di euro).

Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile

Introdotta ulteriore agevolazione fiscale in materia di "prima casa", acquistate in presenza di determinate condizioni. Ne sono destinatari coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell'anno in cui viene rogato l'atto e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40mila euro. Al verificarsi di tali circostanze, gli atti traslativi della proprietà sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. Se la compravendita è assoggettata a Iva, all'acquirente under 36 spetta, oltre all'esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d'imposta in misura pari proprio all'Iva pagata in relazione all'acquisto.

Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l'esenzione dall'imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa. Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2022.

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Trattamenti di integrazione salariale

Termina il 30.06.2021 il divieto di licenziamento generalizzato: sopravviverà solo per le aziende che ricorreranno agli ammortizzatori ordinari non Covid (aziende industriali ed edili), per tutta la durata di fruizione e fino al 31.12.2021.

Alle altre aziende, destinatarie di Assegno ordinario o Cig in deroga Covid i cui ammortizzatori sociali sono invece stati prorogati fino a dicembre 2021, il divieto di licenziamento è confermato fino al 31.10.2021, a prescindere dalla fruizione dello stesso.

Decontribuzione settori turismo, stabilimenti balneari e commercio.

Previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail.

Ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di licenziamento previsti dal Decreto Sostegni.

Differimento dei termini contributivi per artigiani e commercianti.

Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, potrà essere eseguito entro il 20 agosto 2021 senza maggiorazione.

Contratto di rioccupazione

Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Detto esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Rimaniamo a completa disposizione e porgiamo i nostri migliori saluti.

Dott.ssa Alessandra Lazzati

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it